



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E
INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E
DELL'ACQUACOLTURA

Ufficio PEMAC III

Prot. N° ...0013055 del 17/05/2012

Al Comando Generale
Capitanerie di Porto
SEDE

Al Reparto Pesca
Sede

OGGETTO: Art. 15 della L.183/2011.

Con il primo gennaio 2012 è entrata in vigore la modifica al D.P.R. n. 445/2000 sulle certificazioni amministrative, introdotta dall'art.15 della L.12 novembre 2011 n.183 e con cui si stabilisce che le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.

La legge ha, quindi, inteso ribadire in modo categorico il principio, peraltro già introdotto nella più recente normativa, dell'obbligo per l'Amministrazione di ricercare essa stessa tutti i dati che già sono in suo possesso.

Nella fattispecie che qui rileva, rilascio e/o rinnovo del documento abilitativo all'esercizio della pesca marittima, si richiama l'attenzione di codesto spett. Comando su quanto sopra evidenziato. Pertanto, i documenti richiesti per il rilascio e/o rinnovo della licenza di pesca (in possesso degli Uffici marittimi) saranno allegati al mod. 18 dal medesimo Ufficio marittimo competente.

Si pregano gli Uffici in indirizzo di dare la massima diffusione del contenuto della presente nota a tutti gli Uffici dipendenti.

Francesco Saverio Abate
Direttore Generale